

# COMUNE DI AMATRICE

## Provincia di Rieti

Prot. 4643 del 13-11-2016

Ordinanza n. 171 del 13 Novembre 2016

**OGGETTO: ORDINANZA DI REQUISIZIONE TEMPORANEA DI TERRENO IDENTIFICATI AL FOGLIO 97 PARTICELLA 435 E 436 DA ADIBIRE AD INSEDIAMENTO DI STRUTTURE ABITATIVE EMERGENZIALI**

### IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n.776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art.163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante “Dichiarazione dello “Stato di Calamità Naturale” ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell’evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, con la quale è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) a Rieti;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 9 settembre 2016, n.521 recante “Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell’emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, e Posta”;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e s.m.i.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente;

RILEVATO che in conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016 risultano nuclei familiari privi di abitazione principale e che devono ottenere un alloggio temporaneo a seguito dei crolli e delle distruzioni di edifici pubblici e privati, causati dagli eventi sismici di cui trattasi;

TENUTO conto che i moduli abitativi mobili, realizzati ai sensi dell’art.2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 e s.m.i., non comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

PRECISATO che, pertanto, sussiste la grave e urgente necessità pubblica di procedere al reperimento e alla requisizione d'urgenza di aree da adibire per l'installazione e l'insediamento delle case mobili ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;

PRECISATO che tale requisizione d'urgenza può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art.5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

VISTO l'articolo 7 allegato E della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 40, 42, 49 e 50 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

VISTO il Piano di emergenza comunale;

INDIVIDUATI nei seguenti terreni:

Località AMATRICE frazione RETROSI

Area n. 1, di Mq. 200, costituita dai terreni identificati come nell'elenco appresso riportato:

- Terreno iscritto al catasto terreni del Comune di Amatrice (Codice: A258) (RI), identificato all'Agenzia del Territorio – servizi catastali, fg. 97 particella 435 di are 02 e ca 00 reddito Dominicale di euro 0,52 e reddito Agrario di euro 0,57 di proprietà di:
  - Sig. Catena Luigi nato a Amatrice il 31/05/1890 C.F. CTNLGU90E31A258W proprietario per 1000/1000.

Area n. 2, di Mq. 170, costituita dai terreni identificati come nell'elenco appresso riportato:

- Terreno iscritto al catasto terreni del Comune di Amatrice (Codice: A258) (RI), identificato all'Agenzia del Territorio – servizi catastali, fg. 97 particella 436 di are 01 e ca 70 reddito Dominicale di euro 0,44 e reddito Agrario di euro 0,48 di proprietà di:
  - Sig. Catena Alfonso nato il 27/05/1881 in località sconosciuta comproprietario
  - Sig. Catena Gabriele nato il 18/02/1874 in località sconosciuta comproprietario
  - Sig. Catena Leopoldo nato il 17/02/1910 in località sconosciuta comproprietario
  - Catena Pio nato il 24/04/1879 in località sconosciuta con proprietario

CHE la ricerca catastale di cui sopra, dalla quale sono emersi gli eventuali proprietari sopra citati, non garantisce la completezza delle effettive proprietà e che potrebbero essere in capo anche a soggetti diversi da quelli individuati;

CHE al fine di informare gli eventuali interessati si procederà all'affissione dell'albo Pretorio;

CHE non è possibile indugiare oltre, stante la necessità di consegnare le aree necessarie alla ditta per l'avvio dei lavori;

### ORDINA

1. Per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, la requisizione in uso ed in via temporanea, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità e al rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni, comunque entro il termine di 48 mesi, i terreni sopra elencati, occorrenti per l'insediamento delle case mobili, come da planimetria allegata.
2. Di stabilire che in ogni caso tali terreni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della requisizione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell'urgenza ed indifferibilità.
3. Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà presa nota delle utenze attive e redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da requisire.
4. Che l'indennità di requisizione è determinata, sulla base dell'apposito verbale di consistenza, secondo i criteri di cui agli artt. 49 e 50, comma 1 del D.P.R. 327/2001.
5. Per la durata della requisizione, al proprietario di aree soggette a requisizione coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, spetterà altresì un'indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, in analogia a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R. n.327/2001.
6. Per la durata della requisizione, spetterà un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura di requisizione o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare del tutto o in parte l'area oggetto di requisizione direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, in analogia a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. n.327/2001.
7. Che le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc ...) eventualmente gravanti sull'area requisita, sono a carico del Comune a partire dalla data di requisizione.
8. Che i detentori dei terreni dovranno rilasciare i sopra indicati immobili il giorno successivo alla notificazione del presente ordine, mediante eventuale consegna delle chiavi di accesso al fondo.
9. Che all'atto della restituzione dell'area sarà redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell'immobile requisito. In caso di assenza del proprietario, si procederà a cura dell'Ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni.

10. Che, laddove i detentori del terreno intendano pervenire, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, ad un accordo per la locazione, sarà riconosciuta agli stessi una maggiorazione pari al 3% dell'indennità di requisizione.

11. Di pubblicare il presente provvedimento: All'Albo Pretorio ai fini dell'informazione ai proprietari:

a. ai proprietari di tali terreni:

- Catena Luigi nato ad Amatrice il 31/05/1890
- Sig. Catena Alfonso nato il 27/05/1881 in località sconosciuta
- Sig. Catena Gabriele nato il 18/02/1874 in località sconosciuta
- Sig. Catena Leopoldo nato il 17/02/1910 in località sconosciuta
- Sig. Catena Pio nato il 24/04/1879 in località sconosciuta con proprietario

b. agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del Comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza;

~~XXXXXXXXXX~~

12. Di procedere, stante le summenzionate ragioni d'urgenza ed emergenza, alla notifica per pubblici proclami verso tutti i proprietari non noti.

13. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti e alla Regione Lazio.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Romeo Amici presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg


decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Amatrice, li 13/11/2016

**IL SINDACO**

**Sergio Pirozzi**





I Particella: 436